



Esempio dal pagamento  
delle imposte di bollo  
ai sensi dell'art. 82  
comma 5 D.Lgs 117/17

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il giorno 22 settembre 2022 alle ore 20.30, presso la sede sociale in Reana del Rojale, Via Antica n. 3 (UD), si è riunita l'Assemblea dei Soci "Banda Filarmonica di Vergnacco APS", convocata a norma di Statuto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo Statuto, redatto in base al D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Risultano presenti:

- n. 65 Soci, in persona e per delega, regolarmente iscritti alla data odierna;
- la totalità del Consiglio Direttivo nelle persone dei sigg.: Micco Agnese, Bassi Claudio, Bassi Andrea, Miconi Claudio, Vidoni Marco, Zampa Michele e Venuti Novella Lucia.

Assume la Presidenza su designazione unanime degli intervenuti il Presidente sig.ra Agnese Micco.

All'unanimità viene invitato a fungere da Segretario il sig. Claudio Bassi, socio regolarmente iscritto, che accetta.

Il Presidente rilevato che i soci presenti sono in numero sufficiente dichiara l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall'ordine del giorno.

In vista delle deliberazioni concernenti il punto all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola ed illustra ai convenuti quanto segue: premesso che, a seguito del passaggio dati al nuovo registro unico degli Enti del Terzo Settore, l'associazione ha ricevuto la richiesta di effettuare alcune ulteriori modifiche allo Statuto in essere per perfezionare l'iscrizione.

Tutto ciò premesso si dà lettura delle modifiche del nuovo Statuto e al termine si dichiara aperta la discussione.

Segue una pacata ed approfondita discussione, nel corso della quale vengono fornite informazioni e chiarimenti richiesti dai presenti.

Si procede quindi alla votazione e per alzata di mano ed all'unanimità l'Assemblea approva il nuovo Statuto che verrà assoggettato a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

Non essendoci null'altro da deliberare e nessuno prende la parola, l'Assemblea viene  
sciolta previa lettura ed approvazione del presente verbale alle ore 21.20.

Il Segretario  
Claudio Bassi

*Bassi Claudio*

Il Presidente  
Agnese Micco

*Agnese Micco*

REGISTRATO a UDINE il **21 OTT. 2022**  
AL N° 4442 SERIE 3 - PRIVATI N.A  
Liquidati Euro **ESENTE**

\*Firma su delega del Direttore Provinciale  
Paolo De Leo

*Paolo De Leo*

IL FUNZIONARIO  
Manuel Polito

*Manuel Polito*



ALLEGATO ALL'ATTO N° 4442  
REGISTRATO a UDINE il 2-1-2022  
SERIE 3 - PRIVATI N.A. -  
IL FUNZIONARIO  
Manuela Polito

## Statuto dell'Associazione di promozione sociale

# BANDA FILARMONICA DI VERGNACCO APS

### Articolo 1 – Denominazione – Sede – Durata

- 1 Con il presente atto è costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e delle leggi regionali in vigore, l'Associazione musicale e culturale di promozione sociale denominata "Banda Filarmonica di Vergnacco APS".
- 2 L'Associazione "Banda Filarmonica di Vergnacco APS", più avanti chiamata per brevità "Associazione", ha sede legale in via Antica n. 3, frazione Vergnacco, a Reana del Rojale (UD).
- 3 L'Associazione ha durata illimitata in connessione al perpetuarsi degli scopi sociali.
- 4 Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.
- 5 L'eventuale trasferimento della sede non costituisce modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

### Articolo 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica ed aconfessionale e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale quali la crescita dei valori culturali ed artistici dei cittadini, la diffusione e la conoscenza della musica, nonché delle tradizioni popolari in campo musicale ed artistico.
2. L'Associazione rivolge la propria attività verso soci, loro familiari e terzi e nei confronti di ragazzi e giovani residenti o domiciliati prevalentemente nel territorio comunale e limitrofo.

### Articolo 3 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;in particolare:
  - organizzazione e preparazione di concerti, partecipazione a concorsi musicali e a rassegne bandistiche, presenze musicali in occasione di manifestazioni civili, militari e religiose, gemellaggi con altre realtà musicali e culturali;
  - formazione musicale extra-scolastica e collaborazioni con istituti scolastici del territorio finalizzate alla diffusione della cultura musicale.
2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
4. Per il perseguimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, anche aventi sede all'estero, acquistare beni immobili e mobili e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, nonché di partecipare a consorzi e Società le cui finalità rientrino negli scopi dell'Associazione. L'Associazione non ha finalità di lucro pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

### Articolo 4 – Soci

1. L'adesione all'Associazione è aperta alle persone fisiche che ne facciano richiesta e condividano gli scopi di cui agli articoli 2 e 3. Il numero degli associati, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge, è illimitato. Se il numero diviene inferiore al minimo di legge si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero dei soci.

2. Possono essere associati tutte le persone fisiche che siano direttamente od indirettamente interessate alla promozione della cultura musicale ed al raggiungimento delle finalità istituzionali.
3. Nel caso di socio minore la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.
4. Gli associati si distinguono in:
  - a) soci fondatori;
  - b) soci onorari;
  - c) soci ordinari;
  - d) soci sostenitori.

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dal consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari coloro che rivestono la qualifica di bandisti suonatori.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo della quota associativa annuale dovuta per ottenere la qualifica di socio sostenitore e ordinario.
5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.
6. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

#### **Articolo 5 – Diritti e Obblighi dei soci**

- 1 Tutti i soci, purché in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:
  - a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
  - b) a essere eletti alle cariche direttive;
  - c) di voto per l'approvazione del bilancio annuale;
  - d) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
  - e) a ricevere la Tessera del socio;
  - f) a ricevere le eventuali pubblicazioni;
  - g) a frequentare i locali dell'Associazione;
  - h) a fruire dei servizi dell'Associazione e a partecipare a tutte le sue attività;
  - i) ad esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo e-mail o alla PEC dell'Associazione, che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
- 2 Per i soci minori di età il voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 3 I soci hanno l'obbligo di:
  - a) rispettare lo Statuto, i regolamenti interni ed ogni altra deliberazione legalmente assunta dagli organi statutari;
  - b) versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
  - c) partecipare alla vita dell'Associazione.

#### **Articolo 6 – Ammissione e Perdita della qualifica di socio**

- 1 L'ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.
- 2 I soci che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza all'Associazione non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
- 3 L'esclusione di un socio viene decisa dal Consiglio direttivo per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del socio che violano lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio. I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono immediatamente efficaci. L'associato decaduto od escluso può comunque, in forma scritta, opporre il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

#### **Articolo 7 – Organi Sociali**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) l'Organo di controllo;
  - e) il Revisore Legale dei Conti.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

### Articolo 8 – l'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel Libro soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa.
2. L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli Associati.
4. La convocazione ha luogo con avviso scritto, da affiggersi all'albo dell'Associazione e da inviarsi, con qualsiasi mezzo di comunicazione esistente, a tutti gli associati almeno 7 (sette) giorni prima della adunanza, contenente il giorno, l'ora ed il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno da trattare.
5. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Per i soci minori di età il voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
6. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi soci, assistito da un Segretario. Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assolve dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti che può anche essere scelta tra i non associati.

L'Assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino la maggioranza di tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti associati che rappresentino almeno tre quarti di tutti gli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi annuali.

7. Sono attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria:
  - l'approvazione degli indirizzi programmatici;
  - l'approvazione del bilancio consuntivo annuale;
  - la nomina e la revoca dei componenti del consiglio direttivo;
  - l'eventuale nomina e revoca dell'Organo di Controllo e dei Revisori e la determinazione del loro eventuale compenso;
  - l'approvazione del regolamento interno e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - la deliberazione in ordine alle questioni che vengano sottoposte alla sua approvazione dal consiglio Direttivo.
8. Sono attribuzioni dell'Assemblea Straordinaria:
  - l'approvazione delle modifiche del presente statuto;
  - la deliberazione in ordine allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
  - le deliberazioni in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione.
9. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da ciascun associato che sia in regola con il versamento del contributo associativo annuale, e ne faccia espressa richiesta scritta così come previsto dall'art.5 – comma 1 – lettera i del presente statuto.

### Articolo 9 - il Consiglio Direttivo

1. L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo (in numero dispari, non meno di 5, non più di 9). Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente un segretario.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Tesoriere che sarà incaricato della gestione materiale delle liquidità dell'Associazione.

2 I consiglieri durano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

3 Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, quelli rimasti in carica devono provvedere alla sostituzione con i primi dei non eletti alle ultime elezioni e con delibera approvata dall'Organo di Controllo, ove nominato. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea.

Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dagli associati, quelli che restano sono obbligati a convocare l'assemblea generale ordinaria per la sostituzione dei consiglieri venuti meno. La scadenza alla carica degli amministratori nominati dall'assemblea sarà quella degli amministratori sostituiti.

In ogni caso la sostituzione rimane facoltativa finché i componenti rimasti in carica sono di numero pari o superiore a 5.

4 Tutti i membri del consiglio direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può essere comunque riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

5 Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice- Presidente, ogni qualvolta ne venga ravvisata la opportunità oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un/terzo) dei consiglieri o dall'Organo di Controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta a mezzo avviso scritto da inviare ai consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo, con qualsiasi mezzo di comunicazione esistente, non meno di 3 giorni prima della riunione e nei casi urgenti, con comunicazione verbale, almeno un giorno prima della riunione medesima. Gli avvisi debbono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti da trattare.

6 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

7 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel precedente comma 3.

8 Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

9 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Nello specifico:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario nonché il tesoriere
- deliberare in ordine all'attribuzione di specifici poteri ai singoli consiglieri, qualora particolari esigenze lo richiedano;
- deliberare in ordine all'ammissione, al recesso, alla decadenza ed all'esclusione degli associati;
- determinare la quota associativa annuale;
- determinare gli eventuali contributi associativi integrativi straordinari qualora i costi e le spese sostenute nel corso dell'esercizio siano risultate superiori a quelle preventivate;
- determinare gli eventuali contributi associativi supplementari in relazione a particolari servizi prestati dall'associazione;
- predisporre il bilancio annuale consuntivo, il rendiconto preventivo e il programma annuale di attività;
- documentare il carattere secondario e strumentale delle attività non istituzionali nella relazione di missione;
- conferire procure generali e speciali;
- instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- predisporre i regolamenti di organizzazione e di amministrazione interna dell'Associazione;
- deliberare sulla stipula di tutti gli atti ed i contratti di ogni genere, sull'impiego di fondi dell'Associazione, sull'acquisto e la permuta di beni immobiliari e mobiliari, sull'accettazione di eredità, legati e donazioni, sulla sottoscrizione di mutui ed in generale di ogni operazione finanziaria;
- dare l'adesione ad organismi di ogni tipo, le cui finalità siano necessarie e/o utili per il perseguimento degli scopi associativi;
- nominare eventuali comitati tecnici, determinandone i compiti e l'eventuale retribuzione con il parere dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- nominare il direttore artistico.

10 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo e-mail o alla PEC dell'Associazione, che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà

- essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
- 11 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
- 12 Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **Articolo 10 – il Presidente**

- 1 Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio direttivo, convoca l'Assemblea dei soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.
- 2 Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita.
- 3 In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vicepresidente.
- 4 In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.
- 5 In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

#### **Articolo 11- il Segretario**

- 1 Il Segretario, ove nominato, collabora con il Presidente all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea del consiglio Direttivo e cura formalmente l'andamento dell'attività e delle iniziative dell'Associazione.
- In particolare il Segretario:
- cura, in base alle direttive del Presidente, l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
  - esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari relative al personale e quelle attribuitegli dal Consiglio Direttivo;
  - svolge normalmente le funzioni di segretario verbalizzante alle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscrivendo i verbali unitamente al Presidente.

#### **Articolo 12 – Organo di Controllo**

- 1 L'organo di controllo, la cui nomina da parte dell'Assemblea dei soci è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dura in carica un triennio e si compone di tre membri effettivi, eletti anche tra non associati, di cui almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile.
- 2 La carica di membro dell'organo di controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.
- 3 L'organo di controllo, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato.
- 4 L'organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 5 Qualora l'organo di controllo non sia stato nominato ciascun associato può richiedere al consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari dell'Associazione.

#### **Articolo 13 – Il revisore**

- 1 Il revisore, la cui nomina da parte dell'Assemblea dei soci è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dura in carica un triennio e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 2 L'Assemblea che nomina il revisore stabilisce anche il compenso spettante per l'intero periodo della carica.
- 3 In alternativa alla nomina del revisore, la revisione legale dei conti può essere svolta dall'organo di controllo, nel rispetto delle condizioni all'uopo stabilite.

#### **Articolo 14 – il Patrimonio dell'Associazione**

- 1 Il patrimonio dell'Associazione, denominato fondo comune, è costituito:

- a) dalle quote associative versate dagli associati al momento dell'ammissione;
  - b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze della gestione;
  - c) dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi specifici per l'acquisto di beni mobili ed immobili, dai contributi in conto capitale effettuati e/o versati dagli associati, dagli enti pubblici, anche territoriali e/o privati ovvero dai singoli cittadini;
  - d) dalle devoluzioni di patrimoni finali di liquidazione effettuate da parte di altre associazioni ovvero di enti non commerciali.
- 2 Il fondo comune e gli eventuali fondi di riserva o altri fondi di capitale non potranno essere distribuiti e/o assegnati agli associati, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione e/o dopo il suo scioglimento.
  - 3 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  - 4 Ai fini di cui al punto 3 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
  - 5 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dall'organo di controllo, qualora eletto.

#### **Articolo 15 – Risorse Economiche e Finanziarie**

- 1 Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
  - a) quote e contributi dei soci;
  - b) eredità, donazioni e legati;
  - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  - d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  - f) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - g) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
  - h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

#### **Articolo 16 – Libri sociali obbligatori**

- 1 Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:
  - il libro dei soci;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
- 2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.
- 3 Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione può essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'assemblea. Negli stessi regolamenti potranno venire stabiliti l'ordinamento, le mansioni e le eventuali retribuzioni di eventuali comitati tecnici.

#### **Articolo 17 - Il volontario**

- 1 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

- 2 L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.
- 3 Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.
- 4 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai soci o da persone che hanno operato per l'associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

#### **Articolo 18 – Esercizio finanziario e rendiconto**

- 1 Il Consiglio direttivo dell'associazione deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.
- 3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede dell'associazione.
- 4 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
- 5 Il rendiconto preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del D.Lgs 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il rendiconto consuntivo.

#### **Articolo 19 – partecipazione a consorzi, enti, comitati o associazioni**

- 1 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

#### **Articolo 20 - Scioglimento**

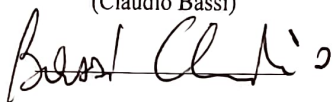
- 1 Lo scioglimento della associazione avrà luogo per deliberazione assembleare e per le altre previste dal Codice Civile.
- 2 In qualunque caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra i non associati, stabilendone i poteri.
- 3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dovrà essere destinato ai fini di pubblica utilità in conformità alle leggi vigenti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri enti del Terzo Settore perseguiti finalità analoghe a quelle dell'associazione, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### **Articolo 21 – norme finali**

- 1 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge e del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Segretario verbalizzante  
(Claudio Bassi)



il Presidente

(Agnese Micco)

